

## DLGS MUTUI *Il moroso rischia la casa*

DI GLORIA GRIGOLON

Il decreto sui mutui ipotecari potrebbe invadere il campo del codice civile. Come formulato, infatti, il testo del dlgs che recepisce la direttiva europea 2014/17 (ora in commissione finanze alla Camera per il parere non vincolante) sembra abolire il divieto di

«patto commissorio», dando al creditore la possibilità - spiegano gli onorevoli del M5s - di riprendersi il bene in presenza di inadempimento. Una interpretazione che l'onorevole Sanga (Pd), relatore del dlgs, ha chiarito, spiegando come non si configuri il patto commissorio (vietato da legge), ma semmai uno schema più simile al patto marciano.

Tra gli obiettivi dell'autorità europea, che ha disposto il recepimento entro il 21 marzo 2016, vi sono assicurare adeguata protezione ai consumatori che stipulano contratti di credito immobiliare (garantendo un servizio

di consulenza specifica e un periodo di 7 giorni per riflettere sulla stipula del mutuo) e agevolare la valutazione dei beni immobili residenziali con criteri standard. A dissentire dalla norma è stato ieri il M5s, che ha notato come «un pagamento non regolare delle rate di un mutuo fa sì che «la banca possa prendersi il bene immobile dato in pegno senza passare dai tribunali». Il dlgs, che modifica il Tuf, «prevede l'abolizione del divieto di patto commissorio» hanno precisato, «divieto contenuto nel codice civile». «Peraltro» hanno proseguito dal Movimento, «il patto commissorio può essere introdotto anche in un

secondo momento rispetto alla stipula dell'atto», specifica che non terrebbe in considerazione il differente potere contrattuale in mano a cliente e banca. Da chiarire, secondo il M5s, resta inoltre il comma 4, art. 120-quinquiesdecies, che dispone che «qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva», norma che, così configurata, potrebbe spingere a pensare che oltre alla confisca dell'immobile al debitore possano esser chieste ulteriori somme.

© Riproduzione riservata

